

DIREZIONE SCIENTIFICA

DETERMINAZIONE n. 152/2025

Oggetto: Procedura di mobilità per la copertura di un posto di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca" per il Triennio Normativo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, da assegnare alla Direzione Scientifica dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". Nomina Commissione Codice Bando 2025INAFAMM-CLE-FFO-001.

LA DIRETTRICE SCIENTIFICA

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", ed, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- CONSIDERATO** in particolare, che:
- l'articolo 21-octies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che "...il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza..." è annullabile;
 - l'articolo 21-nonies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, come modificato ed integrato dall'articolo 25, comma 1, lettera b-quater), della Legge 11 novembre 2014, numero 164, e dall'articolo 6, comma 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, prevede, tra l'altro, che "...il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge...";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168 ", ed in particolare, lo "Allegato 1";



VISTA	la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap";
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTA	la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO	il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)" e contiene "Norme relative allo Osservatorio Vesuviano", ed in particolare, l'articolo 1, comma 1;
CONSIDERATO	che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;
VISTA	la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che contiene "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della Legge 12 novembre 2011, numero 183";
VISTO	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 30, 34 bis, 35 e 35 bis;
VISTA	la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed, in particolare, l'articolo 27;



VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
VISTO	il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata", ed, in particolare, l'articolo 16;
VISTO	il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Codice della Amministrazione Digitale";
VISTA	la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", ed, in particolare, l'articolo 6;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
VISTA	la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;
VISTO	il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, ed, in particolare, l'articolo 16 bis, comma 5;
VISTI	la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che disciplina la "Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e che contiene alcune "Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti"; il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; la "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e



dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice dello ordinamento militare", ed, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali ed informatizzazione", alle "Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni" e ai "Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata";

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196", e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione";

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni" e l'esercizio del "diritto di accesso civico";

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale";
- l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";



- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, come innanzi richiamato, prevede che:

- gli "Enti di Ricerca", nell'ambito "...della loro autonomia, in conformità con le linee guida definite nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un "Piano Triennale di Attività", aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la "consistenza" e le "variazioni dell'organico" e del "piano di fabbisogno del personale"...";
- il "Piano Triennale di Attività" è trasmesso al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca per l'approvazione
- decorso il predetto termine di scadenza "...senza che siano state formulate osservazioni, il "Piano Triennale di Attività" si intende approvato;
- nell'ambito della "...autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi "Piani Triennale di Attività", gli Enti determinano la "consistenza" e le "variazioni dell'organico" e del "piano di fabbisogno del personale", nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale...";

VISTO altresì, l'articolo 9 del Decreto Legislativo innanzi richiamato, il quale dispone, a sua volta, che:

- gli "Enti di Ricerca", nell'ambito "...della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività e dei servizi, e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale (cosiddetto "Piano di Reclutamento e di Assunzioni") nei "Piani Triennali di Attività" di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto...";



- lo "...indicatore del limite massimo delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio...";
- negli "...Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento...";
- la "...Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca operano, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel successivo articolo 12...";
- nel "...caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli Enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire una circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta...";
- decorso "...il termine di novanta giorni dalla acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze e con il Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, adotta misure correttive volte a preservare o a ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del predetto limite...";
- il "...calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati...";
- le "...entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dagli Organi di Vertice, che dimostrino la capacità di sostenere gli oneri finanziari assunti...";
- con riferimento al limite innanzi specificato, si "...applicano i seguenti criteri:
 - a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere alla assunzione di personale;
 - b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere alla assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
- ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto dal presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca un costo medio annuo, prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca...";



- VISTO infine, l'articolo 6, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, il quale stabilisce che "...il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca tiene conto del "Piano Triennale di Attività" di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati...";
- VISTA la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 218, e, conseguentemente, per la individuazione delle "facoltà assunzionali" degli Enti di Ricerca, specificando, al riguardo, che, per "...la definizione del predetto indicatore, relativamente all'anno 2017, è necessario fare riferimento alla media delle entrate complessive che risulta dai bilanci consuntivi del triennio 2014-2016 e, per quanto attiene alla spesa di personale di competenza dell'anno di riferimento, alla spesa che risulta dal bilancio consuntivo dell'anno 2016...";
- VISTA inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli professionali;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2024, numero 207, con la quale sono stati approvati il "Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2025" e il "Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2025-2027";
- VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, entrato in vigore il 24 settembre 2018, come da ultimo modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 29 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 30 ottobre 2024;
- VISTO in particolare, l'articolo 16, comma 5, del predetto Statuto il quale prevede che "...Il Direttore Scientifico adotta atti e provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto di condizioni e modalità definite dal "Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento" dell'Ente...";
- VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica" (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, come da ultimo modificato ed integrato dal



Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16, pubblicato sul "Sito Web Istituzionale" in data 29 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 30 ottobre 2024;

- VISTO il "Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica";
- VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore Roberto RAGAZZONI è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 3 aprile 2028;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, registrato nel protocollo generale in data 3 maggio 2024 con il numero progressivo 4983, con il quale il Dottore Massimo DELLA VALLE è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 30 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 29 aprile 2028;
- VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, con il quale il Dottore Lucio Angelo ANTONELLI è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 13 giugno 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 12 giugno 2028;
- VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, trasmesso con la nota ministeriale dell'8 luglio 2024, numero di protocollo 13577, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 7686, con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a decorrere dal 5 luglio 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 4 luglio 2028;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 marzo 2025, numero 168, con il quale la Dott.ssa Grazia Maria Gloria UMANA è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dalla data del predetto decreto per la durata di un quadriennio;
- VISTA la Delibera del 25 ottobre 2024, numero 30, con la quale ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, la dottoressa



Isabella PAGANO è stata nominata quale Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" con decorrenza dal 1° novembre 2024

- VISTO** la nota numero 11, emessa dal Direttore Generale Dott. Gaetano TELESIO in data 29 aprile 2025 e recante il numero di protocollo 5111, con la quale la Dottorressa Isabella PAGANO, nella sua qualità di Direttrice Scientifica dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", è stata delegata ad attivare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, una "procedura di mobilità volontaria", mediante valutazione comparativa dei "curricula" presentati dai candidati ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno a tempo pieno, da assegnare alla "Direzione Scientifica".
- VISTA** la Determinazione a propria firma del 28 maggio 2025, numero 113, con la quale è stata attivata una "Procedura di mobilità per la copertura di un posto di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca" per il Triennio Normativo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, da assegnare alla Direzione Scientifica dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
- CONSIDERATO** che il termine di presentazione delle candidature fissato dalla richiamata determina 113/2025 del 28/05/2025 è scaduto in data 10 luglio 2025;
- ATTESA** la necessità, per tutte le motivazioni esposte, di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per la "Procedura di mobilità per la copertura di un posto di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca" per il Triennio Normativo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, da assegnare alla Direzione Scientifica dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

DETERMINA

Articolo 1. Nomina della Commissione Esaminatrice per la "Procedura di mobilità per la copertura di un posto di "Funzionario di Amministrazione", Quinto Livello Professionale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca" per il Triennio Normativo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, da assegnare alla Direzione Scientifica dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del bando;

Articolo 2. La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della presente Determina Direttoriale, è così composta:

- **Presidente:** Dottore Corrado PERNA, inquadrato nel Profilo di Dirigente Tecnologo, in servizio presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- **Componente:** Dottore Gaetano MUSOLINO, inquadrato nel Profilo di Tecnologo, Terzo Livello Professionale, e in servizio presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- **Componente:** Dottorressa Barbara NERI, inquadrata nel Profilo di Funzionario Amministrativo, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso l'Istituto di Radioastronomia dell'INAF, che ha sede a Bologna;



- **Componente supplente:** Dottoressa Fillide CALDERINI, inquadrata nel Profilo di Tecnologo, Secondo Livello Professionale, e in servizio presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- Segretario: Dottore Francesco SERRATORE, inquadrato nel Profilo di Funzionario Amministrativo, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

Articolo 3. Al Dottore Francesco SERRATORE sono attribuite, nella sua qualità di Segretario della Commissione Esaminatrice, anche le funzioni di Responsabile del Procedimento, con il compito di accertare e garantire il corretto e regolare svolgimento della procedura di selezione, come specificata nelle premesse e nell'articolo 1 della presente Determina Direttoriale, e il rispetto, in ogni sua fase, dei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 4. Nessun compenso è dovuto ai componenti delle "Commissioni esaminatrici" delle procedure di mobilità, fatto salvo, ove previsto, il trattamento di missione.

LA DIRETTRICE SCIENTIFICA
Dott.ssa Isabella Pagano

MUSOLINO